Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 30 gennaio 1934 - Anno XII** **Numero 24**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

(1850)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1933, n. **1934**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 gennaio 1934, n. 32.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 gennaio 1934, n. 33.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di L. 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di L. 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 34.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo alla istituzione dei gradi di « Generale di Armata aerea » e di « Maresciallo dell'Aria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo alla istituzione dei gradi di « Generale di Armata aerea » e di « Maresciallo dell'Aria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 35.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Italo Balbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Italo Balbo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 36.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti:

Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario ».

La lettera *d*) del primo comma dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

« *d*) dànno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61 ».

Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le parole « comma secondo e terzo » e dopo 595 sono aggiunte le parole « comma quarto ».

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

« Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione ».

Il quinto comma dell'art. 59 è sostituito dal seguente:

« Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori ».

L'art. 61 è sostituito dal seguente:

« L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

« Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37.

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI.

CAPO I.

Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica.

Art. 1.

La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 4° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.

Il requisito di cui al n. 4° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea.

L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge e nell'art. 13 del presente R. decreto.

Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il Direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.

Art. 2.

Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera *d)* dell'articolo precedente:

a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università del Regno per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso R. decreto-legge, e producono il relativo certificato.

Art. 3.

Il Direttorio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.

Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, può presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

Nel caso di cui all'art. 1, comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti alle Preture, l'interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione.

Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 31 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 45 del presente decreto.

Art. 4.

Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Direttorio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale.

Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.

Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

Art. 5.

Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, al termine di ogni anno di pratica:

a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di essa;

b) una relazione dettagliata sull'attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;

c) i certificati delle Cancellerie della Corte d'appello o del Tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito;

d) una relazione sulle più importanti cause civili e penali alla cui discussione è stato presente.

La relazione di cui alla lettera *b)* deve essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verità delle circostanze in essa esposte. Il procuratore può apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale.

Art. 6.

Il praticante, che ha frequentato un Seminario o altro Istituto costituito presso una Università del Regno, a termini dell'art. 18, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve darne la prova mediante certificato della competente autorità accademica.

Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'Istituto.

Per il periodo a cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo precedente, nonchè la relazione di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'Istituto.

Art. 7.

Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si è allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, nonchè il certificato di cui alla let-

tera *d*) dell'art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio.

Art. 8.

Il praticante che, dopo avere già compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al Direttorio del Sindacato.

Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.

Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica già compiuto, il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.

Art. 9.

I praticanti i quali esercitano il patrocinio davanti alle Preture a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono, alla fine di ogni anno, comprovare la loro attività, presentando al Direttorio del Sindacato, assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle Preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie.

Art. 10.

Il Direttorio del Sindacato rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

Il Direttorio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Direttorio del Sindacato Nazionale.

La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Direttorio non abbia deliberato nel termine prescritto.

In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Direttorio Nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.

Art. 11.

I praticanti procuratori che svolgono il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Sindacato presso il quale sono iscritti.

Art. 12.

In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.

La domanda è rivolta al Direttorio del Sindacato della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) del comma primo dell'art. 1, nonchè del certificato di cui all'art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.

Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.

Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'art. 3.

Art. 13.

Ai praticanti procuratori che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge.

Art. 14.

La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente;

b) nei casi di cui al n. 2° dell'art. 37 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto;

d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle Preture non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto;

f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente decreto.

I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture può essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.

Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.

CAPO II.

Degli esami per la professione di procuratore.

Art. 15.

Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

Il decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Qualora nello stesso decreto non siasi provveduto alla nomina delle Commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente.

Le Commissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.

Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.

Nell'ipotesi preveduta nell'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.

Art. 16.

Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla Commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata:

1° del diploma originale di laurea;

2° del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;

3° della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;

4° dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1°, 2°, 3° e 4° del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

5° di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.

I candidati che abbiano diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4° e 5° del comma precedente.

Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art. 23, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2° del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo 18, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2° del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di Corte d'appello egli partecipa all'esame.

Art. 17.

La Commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente, e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.

L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli Uffici della segreteria della Commissione.

A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.

Art. 18.

Le prove scritte si svolgono nell'ordine seguente:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto e procedura penale;

c) procedura civile.

I temi debbono essere formulati in modo che il candidato possa dimostrare la conoscenza dei principî teorici e l'attitudine a farne applicazione ai casi pratici. Può essere richiesta anche la formulazione di atti processuali.

Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo Presidente della Corte d'appello, al Presidente della Commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.

Il presidente della Commissione ne dà lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano, quanto all'ordine delle prove ed alla scelta dei temi, le disposizioni dell'art. 33, commi primo e secondo, del presente decreto.

Art. 19.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio o autenticata dall'autorità comunale e legalizzata dall'autorità prefettizia.

Art. 20.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.

I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della Commissione e della firma del Presidente o di un Commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.

Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della Commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

Art. 21.

I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla Commissione.

Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.

L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al Presidente.

Art. 22.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta chiusa contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome, paternità e residenza.

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della Commissione, il quale appone sulla busta esterna l'indicazione della materia, la propria sottoscrizione e, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della Commissione.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi suggellati e firmati all'esterno da uno dei componenti della Commissione.

Art. 23.

La Commissione compie nel più breve tempo la revisione dei lavori scritti. Verificata l'integrità dei pacchi e delle

buste, procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta nonchè su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro uno stesso numero d'ordine.

Subito dopo la lettura di ciascun lavoro, la Commissione assegna il punto con le norme stabilite nell'art. 27.

La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

Art. 24.

Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

Art. 25.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte a norma dell'articolo 27.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è depositato negli Uffici della segreteria della Commissione. Il Presidente della Commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.

L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di dieci giorni nè maggiore di venti.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale.

Art. 26.

Le prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.

Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 27, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo nè al secondo appello perde il diritto all'esame.

Art. 27.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo il disposto dell'art. 25, comma secondo, del presente decreto.

Ai fini della formazione della graduatoria a termini dello art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è compilato un elenco di tutti i candidati dichiarati idonei, i quali non abbiano diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, con la indicazione per ciascuno della votazione complessiva riportata nelle prove scritte ed orali.

L'elenco è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 28.

Alla graduatoria dei candidati che abbiano riportata la idoneità, formata a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere unito l'elenco dei candidati idonei aventi diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, preveduto nell'art. 93 dello stesso Regio decreto-legge.

L'elenco deve essere depositato e comunicato assieme alla graduatoria a norma del medesimo art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 29.

La dichiarazione di cui all'art. 23, comma primo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve comprendere tutte le sedi poste a concorso.

Art. 30.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

CAPO III.

Degli esami per la professione di avvocato.

Art. 31.

Gli esami per la professione di avvocato sono indetti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nel decreto sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami.

La Commissione esaminatrice può essere nominata col medesimo decreto o con altro successivo.

Esercitano le funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, nominati dal Ministro.

Art. 32.

I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al Ministro per la grazia e giustizia e corredarla dei seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2° certificato del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità della iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3° certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4° la ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'articolo 28, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono produrre, in luogo dei certificati di cui ai numeri 2° e 3° del comma precedente, un certificato

dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Il Ministro per la grazia e giustizia delibera sulle domande di ammissione agli esami e forma l'elenco dei candidati che sono stati ammessi.

L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli Uffici della Segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.

Art. 33.

La Commissione esaminatrice si riunisce un'ora prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia sulla quale deve svolgersi la prova e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema è scritto in un foglio che, firmato dal Presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della Commissione.

Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del tema contenuto nella busta sorteggiata.

I temi debbono essere formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica, in cui il candidato possa dimostrare la conoscenza dei principî e delle dottrine relative, e ad una parte pratica in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi pratici controversi.

Art. 34.

Si osservano per lo svolgimento degli esami le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, commi primo, secondo, terzo e quinto, 26 e 27, commi primo e secondo.

Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco di tutti i candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Nell'elenco sono indicati per ogni candidato i punti riportati in ciascuna materia delle prove scritte ed orali.

L'elenco, firmato dal Presidente e dal segretario, è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la trasmissione a tutti i Direttorii dei sindacati degli avvocati e procuratori del Regno.

Gli atti degli esami sono conservati presso il Ministero di grazia e giustizia.

CAPO IV.

Della iscrizione negli albi professionali.

Art. 35.

Le domande per l'iscrizione negli albi, oltre ad essere corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge, devono essere sottoscritte dagli aspiranti e contenere l'elenco di tutti i documenti allegati.

Nelle domande per l'iscrizione in un albo di avvocati o in un albo di procuratori gli aspiranti debbono dichiarare, sul loro onore, che non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilità stabiliti dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Alle domande medesime deve essere allegata anche la quietanza del pagamento della tassa per le Opere di assistenza scolastica universitaria a termini dell'art. 190 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 36.

Nel caso preveduto nel comma settimo dell'articolo 24 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, coloro che aspirano ad uno dei posti messi a concorso, non coperto o resosi vacante, debbono rivolgere la domanda al Direttorio del sindacato della circoscrizione in cui il posto è disponibile.

Qualora il conferimento del posto avvenga a favore di un aspirante già iscritto in uno degli albi del distretto, la deliberazione con cui è disposta l'iscrizione non ha effetto se l'interessato non comprovi, entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa, di avere regolarizzato la propria situazione riguardo all'obbligo della residenza a termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Per gli effetti della disposizione dello stesso comma settimo dell'art. 24 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, si considerano disponibili anche i posti lasciati vacanti, nel termine ivi stabilito, da coloro che, in applicazione della disposizione medesima, essendo già iscritti in un albo ottengano l'iscrizione in un altro albo del distretto, ed i posti che, nello stesso termine, siano rimasti non coperti, a norma del comma secondo del presente articolo.

Art. 37.

I procuratori che, avendo esercitato la professione per il periodo prescritto, aspirano all'iscrizione nell'albo degli avvocati, debbono unire alla domanda, assieme agli altri documenti necessari, un certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attività, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.

Art. 38.

Coloro che aspirano alla iscrizione in un albo di procuratori o in un albo di avvocati a termini, rispettivamente, degli articoli 26, comma primo, lettere *b*) e *c*), e 30 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono comprovare la loro appartenenza ad una delle categorie indicate in detti articoli, mediante certificato dell'Amministrazione competente.

Art. 39.

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda:

a) un certificato del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che l'aspirante ha esercitato la professione per il periodo prescritto;

b) i certificati delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attività.

In questi certificati debbono essere elencati le cause e gli altri affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.

Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'art. 34 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.

Art. 40.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 34, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda:

a) un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo;

b) un certificato del Segretario del competente Sindacato, Presidente del Direttorio, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati,

Art. 41.

Per i trasferimenti preveduti negli articoli 25 e 32 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda deve essere corredata di un certificato del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, della circoscrizione a cui l'interessato appartiene, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AI DIRETTORII DEI SINDACATI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 42.

Le adunanze della Commissione centrale e quelle dei Direttorii per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche.

Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal Presidente e dal segretario.

I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.

Presso i Direttorii il Presidente è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente più anziano di età.

Nelle sedute dei Direttorii le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell'art. 75 del presente decreto.

Art. 43.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione centrale è necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Direttorii dei Sindacati a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è necessario l'intervento di non meno della metà del numero complessivo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 44.

Le deliberazioni della Commissione centrale e quelle dei Direttorii sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.

Art. 45.

Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, all'interessato deve essere comunicata ogni circostanza necessaria per metterlo in grado di proporre le sue deduzioni, e deve essere assegnato un termine non minore di dieci giorni per presentarle.

Il termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio.

L'interessato, qualora ne faccia istanza, è ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli può essere assistito da un difensore.

Art. 46.

Alle comunicazioni da farsi a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto si provvede a cura degli Uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le notificazioni sono eseguite a cura degli stessi Uffici per mezzo di ufficiale giudiziario.

CAPO II.

Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi.

Art. 47.

Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell'art. 38 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato.

Lo stesso Presidente, o un componente del Direttorio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonchè le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.

Il Presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Direttorio, e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell'art. 45 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 48.

La citazione è notificata all'incolpato ed al pubblico ministero. Essa deve contenere:

1° le generalità dell'incolpato;

2° la menzione circostanziata degli addebiti;

3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza;

4° l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;

5° il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;

6° la data e la sottoscrizione del Presidente.

Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il Presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.

Art. 49.

L'incolpato ed il pubblico ministero, qualora inducano testimoni a termini del n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati.

Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, ordina la citazione dei testimoni indicati.

Qualora non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei testimoni indicati, il Presidente ordina il rinvio del giudizio ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed ai testimoni già citati.

Art. 50.

Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incol-

pato, sono esaminati i testimoni e il difensore è ammesso ad esporre le sue deduzioni.

L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda.

Qualora l'incolpato non si presenti nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 51.

Chiusa la discussione, il Direttorio delibera fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello articolo 473 del codice di procedura penale.

La decisione è redatta dal relatore e deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario. Essa è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.

Art. 52.

Nei procedimenti che si svolgono davanti al Direttorio del Sindacato nazionale, nel caso preveduto nell'art. 38, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni precedenti di questo Capo.

Le stesse disposizioni si applicano nei procedimenti davanti alla Commissione centrale, nel caso preveduto nell'articolo 54, n. 2, dello stesso Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, osservate per le decisioni le norme dell'art. 64 del presente decreto.

Art. 53.

La ricusazione dei componenti di un Direttorio può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo è presentato negli Uffici di Segreteria del Direttorio e deve contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.

Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.

Art. 54.

La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Direttorio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.

Prima di decidere il Direttorio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione, e procede alle indagini che reputi occorrenti.

Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.

Art. 55.

Nel caso preveduto nell'art. 49, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso è proposto nei modi e termini indicati nel primo comma dell'art. 53 del presente decreto.

Il ricorso è comunicato alle altre parti interessate, a cura del Direttorio; ed i componenti ricusati sono invitati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.

Il ricorso, assieme agli atti del procedimento ed alle deduzioni di cui al comma precedente, è quindi trasmesso, secondo i casi, alla Commissione centrale oppure al Direttorio del Sindacato Nazionale.

La Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale, premesse le indagini che reputino occorrenti, decidono nel più breve termine, e, qualora ammettano la ricusazione, proseguono nel procedimento sino alla definizione di esso.

Si applicano per il procedimento le norme degli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del presente decreto.

Qualora il ricorso sia respinto oppure le ricusazioni siano ammesse parzialmente in modo che non venga a mancare presso il Direttorio competente il numero dei membri prescritto per decidere, gli atti sono immediatamente rinviati allo stesso Direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.

Nel caso di astensioni, per effetto delle quali venga a mancare nel Direttorio il numero di componenti prescritto per decidere, gli atti del procedimento sono trasmessi, secondo i casi, alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale. Delle astensioni e della trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali hanno facoltà di fare pervenire, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale.

La Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale, se riconoscono fondati i motivi delle astensioni, proseguono nel procedimento disciplinare sino alla definizione di esso, con l'osservanza delle norme degli articoli indicati nel precedente comma quinto.

Qualora la Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale riconoscano infondati i motivi delle astensioni o le ammettano parzialmente in modo che non venga a mancare nel Direttorio competente il numero dei componenti prescritto per decidere, rinviano gli atti allo stesso Direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.

Può essere riconosciuto il diritto di astensione anche per ragioni di convenienza non compresi dalla legge tra i motivi di ricusazione.

Art. 56.

Nel caso preveduto nell'art. 49, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ciascuno dei Direttorii dei Sindacati, fra i quali si sia determinato un conflitto di competenza, trasmette gli atti del procedimento al Direttorio del Sindacato Nazionale.

Della trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali possono fare pervenire le loro deduzioni al Direttorio del Sindacato Nazionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

In seguito alla decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale, gli atti sono rimessi al Direttorio del Sindacato che sia stato ritenuto competente.

L'impugnazione proposta avverso la decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale non sospende il corso del procedimento disciplinare.

CAPO III.

Dei procedimenti disciplinari in confronto dei praticanti.

Art. 57.

Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.

Art. 58.

Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei capi I e II del presente titolo.

La sospensione ha per effetto la interruzione della pratica. Durante la sospensione il condannato è privato dell'esercizio del patrocinio.

Per effetto della radiazione il condannato non può essere più iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'art. 47 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente articolo.

CAPO IV.

Dei procedimenti innanzi alla Commissione centrale.

Art. 59.

Il ricorso alla Commissione centrale è presentato negli Uffici del Direttorio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.

Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di più professionisti, alla data dell'ultima notificazione.

L'Ufficio del Direttorio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero è anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.

Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Direttorio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.

Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso e gli altri atti nonchè le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi alla Commissione centrale.

Art. 60.

La Segreteria della Commissione centrale, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno, che ne curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.

Contemporaneamente la stessa Segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici della Commissione per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione.

Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonchè delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un Ufficio e darne avviso alla Segreteria della Commissione centrale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella Segreteria della Commissione centrale.

Nel procedimento davanti alla Commissione centrale il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.

Art. 61.

Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e si esibire documenti.

Uguale facoltà compete al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Il presidente della Commissione centrale nomina quindi il relatore fra i componenti della Commissione e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.

La discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.

Del provvedimento con cui è stata fissata la seduta è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.

Art. 62.

La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione quando il il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del pubblico ministero.

L'intervento del pubblico ministero è prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni prevedute negli articoli 35 e 47 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

In ogni altro caso è in facoltà del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.

Art. 63.

Nel giorno stabilito il commissario incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.

La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.

È in facoltà della Commissione centrale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

Art. 64.

Le decisioni della Commissione centrale sono pronunciate in nome del Re, sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario.

Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria della Commissione. Una copia ne è comunicata immediatamente al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.

Art. 65.

Nei procedimenti che si svolgono davanti alla Commissione centrale nei casi di cui agli articoli 49, comma secondo, 54, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Capo V.

Dei ricorsi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Art. 66.

Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente, alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere presentato nella Cancelleria della Corte assieme all'atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata, che è stata notificata al ricorrente.

Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonchè la elezione di domicilio in Roma, con l'indicazione della persona o dell'Ufficio presso cui la elezione è fatta.

Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 67.

La cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede gli atti del procedimento alla Segreteria della Commissione centrale, che ne cura la immediata trasmissione.

Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il Primo Presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al pubblico ministero.

Il provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima. L'interessato, nell'udienza stabilita, è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.

La Corte decide, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.

Art. 68.

Oltre i casi indicati nei commi secondo e terzo dell'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso qualsiasi decisione della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il procuratore generale intende dedurre.

Il ricorso preveduto nel precedente comma deve essere proposto e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 56, comma terzo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Tale termine è computato dal giorno dell'ultima notificazione alle parti interessate della decisione della Commissione centrale.

Nel rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 66 e 67 del presente decreto.

TITOLO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 69.

Gli albi degli avvocati e quelli dei procuratori debbono contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro cognome, nome e paternità nonchè dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'Ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell'autorità giudiziaria presso la quale il giuramento è stato prestato.

Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.

Sono elencati in un registro apposito i procuratori che siano stati nominati sostituti di altri procuratori a termini dell'art. 9 dello stesso Regio decreto-legge. Nel registro deve essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.

L'albo speciale preveduto nell'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve contenere il cognome, nome e paternità degli iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene.

L'albo speciale è pubblicato al principio di ogni anno nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.

Art. 70.

Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'Università dalla quale fu conferita.

Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Il registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal Segretario del Sindacato.

Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell'articolo 3 del presente decreto.

I praticanti ammessi al patrocinio davanti alle preture, i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.

Art. 71.

Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c*) del presente decreto, i cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti presenti in ciascuna udienza.

Al termine dell'udienza il foglio del registro è vistato dal Presidente in continuazione delle firme raccolte.

Art. 72.

Per essere ammessi al giuramento di cui agli articoli 8 e 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorità giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Segretario del Sindacato, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti. L'autorità giudiziaria dà immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento al Segretario del Sindacato competente.

Art. 73.

Nei casi di cui all'art. 66 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il Direttorio del Sindacato, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.

Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Direttorio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo procuratore od avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Direttorio non appena ne sia richiesto.

Il procuratore o l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere autorizzato dal Direttorio a farsi rilasciare dagli Uffici del Sindacato, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonchè la copia integrale di quei documenti che, a giudizio insindacabile del Segretario del Sindacato, occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.

Art. 74.

Presso la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori è costituito un Ufficio di segreteria composto di un magistrato di grado non superiore al sesto, e di non più di quattro funzionari di cancelleria.

Il magistrato ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra quelli addetti al Ministero.

Art. 75.

Presso il Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori e presso i Direttorii dei Sindacati locali, gli Uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite al Direttorii stessi col R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del Direttorio nominato dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.

Art. 76.

Gli Uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente della Commissione centrale e dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.

Art. 77.

Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti:

a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;

b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio.

Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.

Art. 78.

Per l'esercizio delle funzioni di spettanza dei Comitati di cui agli articoli 14, comma secondo, 33, comma sesto, e 38, comma quarto, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni dello stesso R. decreto-legge e del presente decreto relative ai Direttorii dei Sindacati per quanto concernono le funzioni medesime.

Art. 79.

Ai componenti della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori ed ai membri delle Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore, che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del dodici per cento, a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 80.

Nel caso preveduto nell'art. 14, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni inerenti alla custodia degli albi e dei registri dei praticanti e quelle disciplinari sono esercitate dal presidente del Tribunale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al detto articolo.

Art. 81.

Nelle circoscrizioni di tribunale nelle quali non esiste attualmente un Sindacato di avvocati e procuratori ed occorre procedere alla costituzione degli albi professionali propri della circoscrizione, questi sono formati a cura del Presidente del Tribunale, il quale vi provvede entro il 31 marzo 1934, iscrivendo di ufficio negli albi i professionisti che abbiano la loro residenza nella circoscrizione del tribunale stesso. A ciascun professionista è assegnata l'anzianità che aveva nell'albo al quale apparteneva.

Lo stesso presidente del Tribunale provvede alla formazione del registro dei praticanti.

Coloro che sono iscritti negli albi dei procuratori a norma del comma primo del presente articolo debbono, entro il 30 giugno 1934, regolarizzare la loro situazione, agli effetti dell'obbligo della residenza, a termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Avvenuta la formazione degli albi, il Presidente del Tribunale ne comunica un esemplare al Ministero di grazia e giustizia ed a quello delle Corporazioni, nonchè al Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori.

Il Presidente del Tribunale esercita la funzioni inerenti alla custodia degli albi formati a norma del comma primo del presente articolo nonchè dei registri dei praticanti, e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia stato costituito il Direttorio del Sindacato, oppure, nel caso preveduto nell'art. 14, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fino a quando non sia stato costituito il Comitato di cui allo stesso articolo.

Art. 82.

I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Art. 83.

Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso decreto-legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorità giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.

Art. 84.

È fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.

Il presente decreto avrà attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. 38.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559; e 8 giugno 1933, n. 622, 623, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 2.054.322 nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio 1933-34, per le spese di adattamento ed arredamento della residenza delle LL. AA. RR. i Duchi di Pistoia in Gries di Bolzano.

Art. 5.

Ai direttori didattici ed ai maestri elementari che, per effetto del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, passeranno nei ruoli degli ispettori e direttori didattici governativi e nei ruoli magistrali dei Regi provveditorati agli studi e che, secondo gli ordinamenti del Comune da cui dipendevano, percepivano anticipatamente gli stipendi e gli assegni, sarà corrisposta alla fine del mese di dicembre 1933 l'intera mensilità di stipendio ed assegni a cura dei rispettivi Comuni con i fondi a questi anticipati dal Ministero dell'educazione nazionale, a norma dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1804.

La mensilità corrisposta in più al personale predetto sarà ricuperata mediante ritenuta in trentasei quote mensili uguali.

Art. 6.

La sopratassa di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, istituita in virtù del R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, è devoluta al bilancio dello Stato.

In relazione all'introito di detta sopratassa è assegnato alla Azienda autonoma statale della strada, per ulteriori lavori di sistemazione generale di strade statali, un contributo straordinario da liquidarsi in base all'avanzamento dei lavori e pagabile in quindici annualità comprensive del capitale e dell'interesse al tasso che risulterà vigente all'atto della liquidazione, in base al R. decreto-legge 22 ottobre 1932, numero 1378.

L'importo di tali annualità non potrà superare in ciascuno dei seguenti esercizi finanziari le somme rispettivamente indicate:

Esercizio 1933-34	L.	2.800.000
» 1934-35	»	6.700.000
» 1935-36	»	14.600.000
» dal 1936-37 al 1947-48	»	21.000.000
» 1948-49	»	20.700.000
» 1949-50	»	12.000.000
» 1950-51	»	3.200.000

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 7.

Il numero dei vice direttori dei centri rifornimento quadrupedi, di cui alla tabella organica stabilita con l'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, è portato da sei ad otto.

Art. 8.

All'elenco *A* delle spese obbligatorie e d'ordine, annesso al bilancio dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1933-34, è aggiunto il capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima « Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di massa, da erogarsi in concessioni, a termini dell'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 844 ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentata al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 143. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.

a) *In aumento*:

Cap. n. 107 — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 112 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	650.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 209-*bis* — Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli ispettori corporativi ai sensi dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 27 dicembre 1930, n. 1835.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 37 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	L.	200.000 —
Cap. n. 62 — Diarie eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	350.000 —
Cap. n. 81 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti)	»	50.000 —
Cap. n. 82 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. (Corte dei conti)	»	10.000 —
Cap. n. 87 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	45.000 —
Cap. n. 101 — Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, ecc.	»	450.000 —
Cap. n. 108 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 188 — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	100.000 —
Cap. n. 251 — Assegnazione straordinaria per la esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 345 — Annualità da corrispondersi alla Massa del corpo della Regia guardia di finanza, ecc.	»	103.885,74
Cap. n. 359 — Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 482 (aggiunto, in conto competenza) — Restituzione di somme indebitamente percepite per addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 518 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1933-34	»	205.185 —
Totale degli aumenti	L.	6.874.070,74

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 184 — Spese di amministrazione delle proprietà demaniali, ecc.	L.	156.000 —
Cap. n. 186 — Spese per forniture di carta bianca, ecc.	»	149.185 —
Totale delle diminuzioni	L.	305.185 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 144 — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero. Reintegrazioni di deficienze nelle ritenute rilasciate a garanzia dei lavori eseguiti a cottimo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 59 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1933-34	L.	14.392

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	16.200
Cap. n. 68-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per il trasporto e la sistemazione in nuovi locali dell'archivio storico del Ministero	»	60.000
Totale degli aumenti	L.	76.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Servizi tecnici negli uffici centrali e periferici, ecc. . . . L. 30.000
Cap. n. 28 — Viaggi in corriere, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 30 — Congressi, conferenze, ecc. . . » 11.200
Cap. n. 33 — Contributi per missioni politiche, ecc. » 15.000

Totale delle diminuzioni . . L. 76.200

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Spese casuali . . . . . L. 15.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le Colonie, ecc. L. 15.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 76 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti, di Regie scuole commerciali, ecc. . . . . L. 456.000 —
Cap. n. 121 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . » 136.000 —
Cap. n. 125 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale, ecc. . . . » 148.489,80
Cap. n. 157-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'adattamento ed arredamento della residenza delle LL. AA. RR. i Duchi di Pistoia in Gries di Bolzano . » 2.054.322 —
Cap. n. 160 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1933-34 . . » 18.734 —

Totale degli aumenti . . . L. 2.813.545,80

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 43 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . L. 80.000
Cap. n. 58 — Convitti nazionali ed educandati femminili, ecc. . . . » 18.734
Cap. n. 69 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . . » 80.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 178.734

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . L. 65.000
Cap. n. 57 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 65 — Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.565.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 49 — Spese per le stazioni sanitarie, ecc. L. 15.000
Cap. n. 52 — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc. . . . » 15.000
Cap. n. 67 — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 83 — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali . . » 100.000
Cap. n. 90 — Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni, ecc. . . . » 25.000
Cap. n. 91 — Contributi da corrispondersi ai Comuni, ecc. per la spesa del segretario comunale, ecc. » 5.000
Cap. n. 92 — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . » 5.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 665.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 81 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale) . . . . L. 500.000
Cap. n. 138 — Opere marittime (Italia centrale) . » 2.000.000
Cap. n. 143 — Opere idrauliche (Italia meridionale) . . . . » 8.000.000
Cap. n. 146 — Opere igieniche ed acquedotti (Italia meridionale) . . . . » 12.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 22.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 61 — Personale straordinario, avventizio, ecc. . . . . L. 67.000
Cap. n. 111 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli » 5.000.000
Cap. n. 123 — Personale avventizio e straordinario, assegni, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . » 109.035
Cap. n. 129 — Spesa per la costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . » 297.000
Cap. n. 131 — Opere idrauliche (Italia settentrionale) . . . . » 1.000.000
Cap. n. 133 — Opere edilizie (Italia settentrionale) » 4.000.000
Cap. n. 134 — Opere igieniche ed acquedotti (Italia settentrionale) . . . . » 2.000.000
Cap. n. 137 — Opere idrauliche (Italia centrale) . » 1.000.000
Cap. n. 139 — Opere edilizie (Italia centrale . . » 2.000.000
Cap. n. 148 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. . . . . » 12.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 27.473.035

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 78 — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna . . . . L. 550.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Stipendi, paghe e indennità agli ufficiali, ecc. (Milizia portuaria) . . . L. 6.670
Cap. n. 61 — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie, ecc. . . » 550.000
Cap. n. 66 — Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili, ecc. . . . » 149.000
Cap. n. 72 — Compensi di costruzione, ecc. a favore della industria delle costruzioni navali, ecc.. . » 184.160

Totale delle diminuzioni . . L. 889.830

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 20 — Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile. Sussidi alla gente di mare, marinari e pescatori e alle loro famiglie.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. . . . L. 100.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . . » 800.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. . . . » 400.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . » 9.000
Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione) - Indennità straordinaria, una volta tanto, agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, quale contributo alle spese individuali per la nuova uniforme nera (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710) . . . » 9.658.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.967.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	300.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito, ecc.	»	750.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	»	9.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.569.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 40 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	1.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	L.	450.000
Cap. n. 61 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	1.000
Cap. n. 77 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, ecc.	»	360.000
Totale delle diminuzioni	L.	811.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale civile	L.	200.000
Cap. n. 13 — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 32 — Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, ecc.	»	700.000
Cap. n. 41 — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione) — Anticipazioni in dipendenza di garanzie assunte	»	820.000
Totale degli aumenti	L.	3.270.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 34 — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	700.000
Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto	»	2.015.000
Cap. n. 44 — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	820.000
Totale delle diminuzioni	L.	3.785.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	19.000
Cap. n. 9 — Manutenzione di locali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 20 (modificata la denominazione) — Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario	»	80.000
Totale degli aumenti	L.	139.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 30 — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	L.	4.000
Cap. n. 32 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	15.000
Cap. n. 33 — Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, ecc.	»	10.000
Cap. n. 40 — Spese per incoraggiare, aumentare ecc. la produzione zootecnica, ecc.	»	10.000
Cap. n. 42 — Spese diverse, ecc. per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	L.	10.000
Cap. n. 45 — Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca, ecc.	»	10.000
Cap. n. 81 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	»	20.000
Cap. n. 98 — Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc.	»	80.000
Cap. n. 110-*bis* — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	25.000
Totale delle diminuzioni	L.	184.600

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 100 — Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 53-*bis* — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ed agli ispettori corporativi, per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 27 dicembre 1930, n. 1835. Rimborso ai privati di eventuali superi sulle somme versate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1933-34.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 3 (modificata la denominazione) — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, numero 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, numero 1848) (1ª annualità)	L.	85.284,64
Cap. n. 12 (modificata la denominazione) — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, numero 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, numero 1848) (1ª annualità)	»	18.601,10
Totale	L.	103.885,74

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 15 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	85.284,64

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 9 — Esazione e ricupero di capitali	»	4.000.000
Totale	L.	4.050.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n 22 — Custodia e conservazione di chiese, ecc.	L.	3.300
Cap. n. 27 — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 37 — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc.	»	4.000.000
Totale degli aumenti	L.	4.053.300

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 30 — Sussidi a religiosi, ecc.	L.	3.300

3. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione, ecc.	L.	30.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	30.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	250.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n 6 — Sussidi al personale	L.	10.000
Cap. n. 31-*bis* — Spese per la pubblicità sui giornali, ecc.	»	250.000
Totale degli aumenti	L.	260.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc.	L.	10.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 39.

10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 gennaio 1934-XII, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ!

A ricordo della Crociera atlantica del Decennale è stata donata alla città di Chicago, già meta della Crociera, una colonna di marmo verde rinvenuta negli scavi di Ostia.

Per le spese occorrenti alla sistemazione e al trasporto di detta colonna si rende necessario autorizzare l'assegnazione della somma di L. 25.000, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per il corrente esercizio finanziario. Al che si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, con il decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili lire 17.394.160;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 25.000 da assegnare allo stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 159-*ter*: « Spese per i lavori di sistemazione e per il trasporto della colonna ostiense da inviare in dono alla città di Chicago, in ricordo della Crociera atlantica ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 119. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 40.

11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 gennaio 1934-XII, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ!

Per inderogabili necessità del servizio d'investigazione politica, rendesi necessario un ulteriore aumento di L. 2.000.000 al fondo all'uopo inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio.

A detto aumento, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili lire 17.369.160;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di L. 2.000.000, da inscrivere al capitolo n. 80: « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 142. - MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1934.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Cerchio (Aquila) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti di Cerchio fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dei comuni di Cerchio e Collarmele, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 14 aprile 1930, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota del 4 gennaio 1934, numero 1035;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria di prestiti di Cerchio (Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1934.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa cooperativa agricola « La Stella » di Assoro per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154 e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società cooperativa agricola « La Stella », di Assoro, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima n. 130, del 28 gennaio 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota del 29 dicembre 1933, numero 18854;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Società cooperativa agricola « La Stella » di Assoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1796)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1934.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti dell'Aquila per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge

5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti dell'Aquila fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 5 novembre 1930, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota dell'8 gennaio 1934, n. 1783;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria di prestiti dell'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1934.

Sostituzione del presidente e di cinque consiglieri nel Consiglio di amministrazione della Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, che riordina la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato istituita dal R. decreto-legge 5 agosto 1927, numero 1414;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1930 col quale fu provveduto alla composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

Ritenuta la necessità di coprire i posti rimasti vuoti per decesso, dimissioni e trasferimento ad altri uffici;

Decreta:

Ai posti lasciati vacanti dai signori:

S. E. il cav. di gr. cr. prof. Bonaldo Stringher, governatore della Banca d'Italia, presidente;

On. Antonio Stefano Benni, presidente della Confederazione nazionale fascista dell'industria, consigliere;

On. dott. Ferruccio Lantini, presidente della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, consigliere;

On. Giuseppe Tassinari, presidente della Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura, consigliere;

On. cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini, presidente della Confederazione nazionale fascista del credito, consigliere;

Comm. dott. Anselmo Anselmi, segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, consigliere,

Sono nominati rispettivamente i signori:

Cav. di gr. cr. dott. Vincenzo Azzolini, governatore della Banca d'Italia, presidente;

S. E. il dott. Alberto Pirelli, ministro plenipotenziario, commissario per la Confederazione nazionale fascista della industria;

On. Mario Racheli, commissario per la Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

On. dott. Mario Muzzarini, commissario per la Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura;

On. marchese Giuseppe Capitani d'Arzago, senatore del Regno, ministro di Stato, commissario per la Confederazione nazionale fascista del credito e assicurazione;

Gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali, segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1934.

Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Morotti Edoardo fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Moglia Aurelio di Egisto, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Moglia Aurelio è nominato rappresentante del signor Morotti Edoardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

(1792)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1934.

Inflizione di una sanzione pecuniaria agli amministratori della Cassa rurale cooperativa agricola « Irminio » di Giarratana (Ragusa).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17, 19 e 21 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il proprio decreto addì 25 aprile 1933-XI, col quale veniva inflitta alla Cooperativa agricola « Irminio » di Giarratana (provincia di Ragusa) una sanzione pecuniaria per infrazione alle disposizioni della succitata legge;

Considerato che gli amministratori della predetta Cassa nonostante la sanzione di cui sopra e le reiterate diffide ad ottemperare entro perentorio termine agli obblighi di legge, hanno lasciato trascorrere i termini concessi senza aver adottato i provvedimenti opportuni;

Decreta:

Ai signori Calafato Salvatore, presidente, Ferraro Gaetano, Canzoniere Salvatore, Stella Antonino, Ansaldi Rosario, consiglieri, e Distefano Rosario, Nevoso Giovanni, Catando Sebastiano, Scollo Mariano e Mazza Santo, sindaci, della Cooperativa agricola « Irminio » di Giarratana (Ragusa) è inflitta, in solido, la sanzione pecuniaria di lire duemila per inosservanza delle disposizioni dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'intendente di finanza di Ragusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 21.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.01
Inghilterra (Sterlina)	59.75
Francia (Franco)	74.70
Svizzera (Franco)	368.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.69
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.12
Cecoslovacchia (Corona)	57.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.562
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.05
Olanda (Fiorino)	7.74
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155 —
Svezia (Corona)	3.14
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	90.825
Id. 3,50% (1902)	89.475
Id. 3% lordo	66.525
Consolidato 5%	96.625
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.40
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.175
Id. id. id. 1940	106.55
Id. id. id. 1941	106.55
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 22.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.04
Inghilterra (Sterlina)	59.70
Francia (Franco)	74.75
Svizzera (Franco)	368.70
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.685
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.04
Cecoslovacchia (Corona)	57.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.572
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.05
Olanda (Fiorino)	7.75
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.50
Svezia (Corona)	3.13
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	91.60
Id. 3,50% (1902)	89.85
Id. 3% lordo	66.55
Consolidato 5%	97.20
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.375
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.15
Id. id. id. 1940	106.725
Id. id. id. 1941	106.70
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.50

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 % n. 464.116 per la rendita annua di L. 217, intestato a Paviolo Giovanni fu Felice, domiciliato a Trana (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 11 novembre 1933 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6393)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	290157	Origoni Raimondo fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Piva Giulia fu Bernardo, vedova Origoni, moglie in seconde nozze di Baroni Romualdo, domic. a Torno (Como) . L.	405 —
3,50 %	821570 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Losio Cleofe fu Stefano, domic. a San Martino Siccomario (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Zerbi Carolina fu Ferdinando, vedova di Losio Stefano.	70 —
Cons. 5 %	86142 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Tenaglia Giuseppe fu Giustino ed alla di lui madre De Giorgio Amalia fu Giuseppe, vedova Tenaglia . . . . » per la proprietà: Tenaglia Giuseppe fu Giustino, minore sotto la patria potestà della madre De Giorgio Amalia fu Giuseppe, vedova Tenaglia, domic. a Napoli.	2.000 —
»	326192 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Del Zio Consiglia fu Ciro, moglie di Gallucci Paolo, domic. a Oulx (Torino), vincolata . . . . . » per l'usufrutto: Del Zio Rodolfo fu Ciro.	480 —
»	402148	Giorgi Giorgio fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Lange Elisa fu Francesco, vedova Giorgi, domic. a Firenze . . . . »	1.220 —
»	402149	Giorgi Giorgina fu Giorgio, minore ecc. come la precedente . »	1.220 —
»	402150 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Giorgi Giorgio fu Giorgio, minore ecc. come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Lange Elisa fu Francesco vedova Giorgi, domic. a Firenze.	405 —
»	402151 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Giorgi Giorgina fu Giorgio, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	405 —
3,50 %	748000	Colletti Vincenzo fu Giuseppe, domic. a Girgenti, vincolata . . »	112 —
Cons. 5 %	140467	Bria Ettore fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Marro Carlotta, vedova di Bria Pietro, domic. a Garessio (Cuneo) . . . . »	40 —
»	236607	Tallone Margherita di Giov. Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Vignolo (Cuneo) . . . . . »	150 —
3,50 %	699519 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Tabusso Giuseppina fu Leopoldo, moglie di Celi Vito . . . . » per la proprietà: Prole femminile nascitura da Tabusso Giuseppina fu Leopoldo, moglie di Celi Vito, domic. a Genova.	70 —
Cons. 5 %	53114 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Franco-Carlevero Maria di Giovanni, moglie di Allorco Mario, domic. a Torino . . . . » per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Franco-Carlevero Giovanni e Fenoglio Elisabetta coniugi.	200 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	178500	Giunta Salvatore di Antonino, domic. a Leonforte (Catania) . L.	200 —
»	189753 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Astori Antonia di Angelo, nubile, domic. ad Albate (Como) . . . . » per l'usufrutto: Astori Eugenio fu Celestino, domic. a Milano.	175 —
»	189752 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Astori Mario di Angelo, domic. a Milano . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	195 —
»	189750 Solo certificato di nuda propriet	per la proprietà: Astori Aldo di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. ad Albate (Como) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	745 —
» Polizza combattenti	23537	Romano Giuseppe di Salvatore, domic. ad Ustica (Palermo) . »	20 —
Debito Comuni di Sicilia	10850	Vivona Eumenia fu Nicosio, moglie di Morici Giuseppe, domic. a Castelvetrano (Trapani) . . . . »	40,80
Cons. 5 % Littorio	84239	Favara Giovanni fu Francesco, domic. a Firenze . . . . . »	1.000 —
3 %	30435	Beneficio parrocchiale di San Grato nel Borgo Bricco di Faule in comune di Cherasco (Cuneo) . . . . »	12 —
»	30436	Chiesa parrocchiale di San Grato ecc. come la precedente . . »	3 —
»	31417	Beneficio parrocchiale di San Michele, in Novello (Cuneo) . . »	3 —
»	33061	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Alba (Cuneo) »	3 —
»	34034	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Castiglione Tinella Alba (Cuneo) . . . . »	3 —
»	34606	Beneficio parrocchiale di San Michele di Cortemiglia (Cuneo) . »	3 —
»	34930	Beneficio parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario in Monchiero (Cuneo) . . . . »	3 —
»	34918	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Alba (Cuneo) »	3 —
»	35263	Beneficio parrocchiale di Barolo (Cuneo) . . . . »	3 —
»	35515	Compagnia del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa parrocchiale di Feissoglio (Cuneo). . . . . »	3 —
»	36892	Beneficio parrocchiale di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo) . . . »	3 —
»	36190	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Cerreto delle Langhe (Cuneo) . . . . »	3 —
»	38032	Beneficio parrocchiale di San Nazzario in Busia (Cuneo) . . . »	3 —
»	38012	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo di Fussoglio (Cuneo) . . . »	3 —
»	38530	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Alba (Cuneo) »	3 —
»	39531	Beneficio parrocchiale di Perno e Castelletto Monforte in Perno (Cuneo) . . . . »	6 —
»	39537	Beneficio parrocchiale di San Frontignano in Sinio (Cuneo) . . . »	3 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 %	39513	Beneficio parrocchiale dei Santi Secondo e Pietro in Benevello (Cuneo) . . . . L.	3 —
»	40808	Beneficio parrocchiale di Sommariva Perno (Cuneo) . . . »	3 —
»	40730	Compagnia del Suffragio eretta nella Chiesa parrocchiale dei Santissimi Cosimo e Damiano in Alba (Cuneo) . . . . »	3 —
»	41133	Beneficio parrocchiale arcipreturale nella Cattedrale di Alba (Cuneo) . . . . »	3 —
»	41445	Beneficio parrocchiale di Maria Vergine Assunta in Santa Vittoria di Alba (Cuneo) . . . . »	3 —
»	42833	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Rodello (Cuneo) . . »	3 —
»	43923	Beneficio parrocchiale della Madonna della Neve in Monforte d'Alba (Cuneo) . . . . »	3 —
»	45017	Compagnia del SS.mo Sacramento in Diano d'Alba (Cuneo) . . »	6 —
»	48089	Chiesa campestre di San Defendente in Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	3 —
»	51277	Beneficio parrocchiale di San Grato in Bricco Faule, frazione del comune di Cherasco (Cuneo), vincolata . . . . . . »	18 —
»	55579	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	12 —
3,50 % (1902)	4708	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Cossano Belbo (Cuneo) . . . . »	38,50
»	4709	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	4712	Intestata come la precedente . . . . »	49 —
»	4714	Intestata come la precedente . . . . »	94,50
»	4718	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Bossolasco (Cuneo) . . . . »	56 —
»	4719	Beneficio parrocchiale di San Giovanni in Cossano Belbo (Cuneo) »	21 —
»	4746	Beneficio parrocchiale dei Santi Siro e Giovanni Battista in Gorzegno (Cuneo) . . . . »	3,50
»	6432	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	73,50
»	6433	Beneficio parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . »	28 —
»	7029	Beneficio parrocchiale di San Donato in Somano (Cuneo) . . »	196 —
»	7031	Intestata come la precedente . . . . »	63 —
»	7030	Beneficio coadiutoriale della SS.ma Annunziata in Canale (Cuneo) »	7 —
»	7057	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Ceresole d'Alba (Cuneo) . . . . »	94,50
»	7059	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Sarmassa, frazione di Cherasco (Cuneo) . . . . »	21 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1902)	7060	Beneficio parrocchiale di San Nicola di Monteu-Roero (Cuneo), vincolata . . . . L.	21 —
»	7062	Cappella campestre di San Giuseppe, frazione del comune di Sommariva Perno (Cuneo), vincolata . . . . »	21 —
»	7063	Beneficio parrocchiale di Sommariva Perno (Cuneo), vincolata . »	35 —
»	7064	Beneficio parrocchiale della Beata Vergine del Rosario e San Colombano in Monchiero (Cuneo) . . . . »	766,50
»	7042	Beneficio parrocchiale della Cattedrale sotto il titolo di San Lorenzo in Alba (Cuneo) . . . . »	52,50
»	7043	Cappella di San Rocco in Cherasco d'Alba (Cuneo) . . . . . »	7 —
»	7065	Beneficio parrocchiale della Beata Vergine Annunziata in Serravalle Langhe (Cuneo), vincolata . . . . »	28 —
»	7988	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Niella Belbo (Cuneo) . »	3,50
»	7989	Intestata come la precedente . . . . »	91 —
»	7991	Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Levice (Cuneo) . »	49 —
»	9275	Beneficio parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo in Mango (Cuneo), vincolata . . . . »	28 —
»	9277	Beneficio parrocchiale di San Nazario in Bosia (Cuneo) . . »	63 —
»	9271	Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio e San Michele Arcangelo in Scaletta Uzzone (Cuneo) . . . . »	21 —
»	9274	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Piobesi d'Alba (Cuneo) . . . . »	14 —
»	9276	Confraternita della Misericordia sotto il titolo di San Giovanni Decollato in Canale (Cuneo) . . . . »	52,50
»	9278	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Bartolomeo in Guarene (Cuneo) . . . . »	52,50
»	9279	Beneficio parrocchiale di Piobesi d'Alba (Cuneo) . . . . . »	3,50
»	10254	Sacristia della Parrocchia di San Ponzio in Monticello d'Alba (Cuneo) . . . . »	7 —
»	11143	Compagnia del SS.mo Sacramento eretto nella Parrocchia di San Ponzio in Monticello d'Alba (Cuneo) . . . . . . »	49 —
»	11065	Confraternita di San Michele di Guarene (Cuneo) . . . . . »	7 —
»	11566	Beneficio parrocchiale di Santo Stefano in Riocca (Cuneo) . . »	14 —
»	13548	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Piobesi d'Alba (Cuneo) . . . . »	3,50
»	13194	Beneficio parrocchiale della Cattedrale sotto il titolo di San Lorenzo in Alba (Cuneo) . . . . »	3,50
»	14667	Confraternita di San Michele in Guarene (Cuneo) . . . . . »	3,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1902)	16497	Compagnia del Corpo del Signore eretta nella parrocchiale di Piobesi d'Alba (Cuneo) . . . . L.	7 —
»	17148	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Bossolasco (Cuneo) amministrato dal parroco pro-tempore . . . . . »	10, 50
»	19447	Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso in Narzole (Cuneo) »	28 —
»	23912	Beneficio parrocchiale di San Donato in Somano (Cuneo), vincolata . . . . »	3, 50
»	26940	Cappella di San Rocco di Cherasca in comune di Alba (Cuneo), vincolata . . . . »	28 —
»	29042	Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio in Scaletta Uzzone (Cuneo) »	14 —
»	28567	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Piobesi di Alba (Cuneo) . . . . »	14 —
»	31124	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Niella Belbo (Cuneo) . »	3, 50
Prest. Naz. 4, 50 %	1302	Confraternita dei Disciplinanti in Ceresole d'Alba (Cuneo) . . »	13, 50
Cons. 4, 50 %	22665	O. P. Settimo per la Cappella di Santa Croce in Diano d'Alba, vincolata . . . . »	162 —
Prest. Naz. 5 %	817	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Podio in Santo Stefano Roero (Cuneo) . . . . »	10 —
»	7024	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Magliano Alfieri (Cuneo) . . . . »	30 —
Cons. 5 % Littorio	36182	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Diano d'Alba (Cuneo) . . . . »	5 —
3, 50 % (1906)	1419	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di San Pietro in Vincoli, eretto in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . . . . »	10, 50
»	31792	Cappella campestre della Beata Vergine della Neve in Farinere di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . . »	150, 50
»	66786	Chiesa parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Diocesi di Alba) »	35 —
»	66893	Parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Diocesi di Alba), amministrata dal provvisto pro-tempore, vincolata . . . . . »	105 —
»	72904	Compagnia di San Giuseppe eretta nella Chiesa parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Diocesi di Alba) . . . . . . »	59, 50
»	87280	Beneficio parrocchiale di Castagnole Lanze (Asti) . . . . »	150, 50
»	105487	Cappella campestre della Beata Vergine Addolorata in Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	7 —
»	105929	Beneficio parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . »	1239 —
»	107527	Intestata come la precedente . . »	178, 50
»	115334	Cappella campestre di San Martino in Coazzolo (Alessandria) »	7 —
»	122560	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	112 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1906)	123625	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Cherasco (Cuneo) . . L.	7 —
»	128994	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . . »	189 —
»	133771	Cappella campestre della Beata Vergine della Neve, in Farinere di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . . . »	3,50
»	105488	Cappella campestre della SS.ma Annunziata di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	45,50
»	107056	Chiesa campestre di San Defendente in Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	10,50
»	101528	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di Coazzolo (Alessandria) . »	3,50
»	341569	Beneficio parrocchiale di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . »	59,50
»	369899	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Barbaresco (Cuneo) . . . . »	3,50
»	375823	Chiesa campestre della Beata Vergine della Neve in Farinere, frazione del comune di Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . . »	28 —
»	391779	Chiesa campestre della Beata Vergine nella borgata di Santa Maria di Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . »	49 —
»	467882	Cappella dell'Olmo sotto il titolo della Beata Vergine della Purificazione in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . »	28 —
»	580657	Beneficio parrocchiale di San Siro in Coazzolo d'Asti (Alessandria) . . . . »	21 —
»	607753	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . . »	56 —
»	607754	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	3,50
»	625493	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	49 —
»	625494	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	108 —
»	626353	Cappella dell'Olmo sotto il titolo della Beata Vergine della Purificazione in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . . . »	38,50
»	667787	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Castagnole delle Lanze (Alessandria), vincolata . . . . »	122,50
»	720832	Beneficio coadiutoriale di San Giuseppe in Neive (Cuneo) . . »	3,50
»	781688	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Castagnole delle Lanze (Alessandria) . . . . »	462 —
»	790852	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	70 —
Consolidato 5 %	30783	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli per l'erigendo Beneficio coadiutoriale di S. Bartolomeo in Castagnole delle Lanze (Alessandria), vincolata . . . . »	270 —
»	69252	Cappella dell'Olmo sotto il titolo della Beata Vergine della Purificazione in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . . . »	30 —
»	70523	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Castagnole delle Lanze (Alessandria), vincolata . . . . »	110 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	91256	Beneficio parrocchiale di San Bartolomeo in San Bartolomeo, frazione del comune di Castagnole delle Lanze (Alessandria) L.	1500 —
»	119669	Rev. Cassetta Giuseppe fu Matteo, domic. in San Bartolomeo, frazione del comune di Castagnole delle Lanze (Alessandria), ipotecata . . . . »	100 —
»	164501	Chiesa campestre della Beata Vergine della Neve in Farinere, frazione di Castagnole Lanze (Alessandria) . . . . . »	60 —
»	164502	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . . »	175 —
»	139779	Confraternita di San Giovanni Battista o Compagnia dei Disciplinanti in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . »	290 —
»	203397	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . . »	500 —
»	203399	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . . »	375 —
»	271069	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . . »	1185 —
»	376124	Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli in Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata . . . . »	100 —
»	386911	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Castagnole Lanze (Alessandria) . . . . »	670 —
»	242305	Sibona Luigi fu Antonio, domic. a Canale (Cuneo), ipotecata . »	250 —
»	536764	Beneficio parrocchiale della Natività di Maria SS.ma in Mussotto, frazione del comune di Alba (Cuneo) . . . . . . »	35 —
»	543108	Confraternita di San Bernardino in Canale (Cuneo) . . . »	10 —
»	543109	Confraternita di San Giovanni Decollato in Canale (Cuneo) . . »	10 —
Cons. 5 % Littorio	37824	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Cerretto Langhe (Cuneo), vincolata . . . . »	45 —
»	38007	Beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Rodello d'Alba (Cuneo) »	75 —
»	48125	Beneficio parrocchiale di Maria Vergine in Mussotto d'Alba (Cuneo) . . . . »	20 —
»	61175	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Neviglie (Cuneo), vincolata . . . . »	5525 —
»	63583	Beneficio parrocchiale di Mussotto d'Alba (Cuneo) . . . . . »	20 —
»	65858	Confraternita della SS.ma Annunziata in Rodello d'Alba (Cuneo) »	140 —
»	65860	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Rodello d'Alba (Cuneo) . »	305 —
»	65861	Beneficio coadiutoriale di San Giuseppe in Neive (Cuneo) »	590 —
»	67071	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Neviglie (Cuneo), vincolata . . . . »	4045 —
»	67072	Intestata come la precedente, libera . . . . »	85 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	69810	Beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Neive (Cuneo) L.	1175 —
»	77169	Beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria Vergine in Montelupo Albese (Cuneo) . . . . »	625 —
»	77609	Beneficio parrocchiale di San Rocco in San Rocco della Cherasca (Cuneo) . . . . »	750 —
»	81932	Confraternita della SS.ma Annunziata in Rodello d'Alba (Cuneo) »	500 —
Cons. 5 %	353409 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Marinoni Francesco di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano . . . . » per l'usufrutto: Lugaro Giuseppina fu Michele, vedova di Monice Francesco, domic. a Savona.	700 —
3,50 %	830779	Gregorio Antonio fu Giovanni Battista, domic. a Carignano (Torino), ipotecata . . . . »	94,50
»	312597	Gafforelli Vittorio fu Pietro, domic. a Milano, ipotecata . . . »	185,50
»	58530	Cappella di Sant'Agnese esistente nella Chiesa dei SS.mo Rosario del comune di Patti, rappresentata dal Beneficiale del tempo . . . . »	3,50
Cons. 5 % (1861)	753530 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura da Canal Alcardo Sisto e Luigia Catternia del fu Sante ed in mancanza della prole medesima a favore di Canal Francesco fu Pietro per un terzo, di Canal Carolina fu Pietro per un terzo, e di Canal Elisa, Pietro, Luigi e Bortolo del fu Bartolo quondam Pietro per l'altro terzo, tutti domic. in Verona . . . . » per l'usufrutto: congiuntamente a Ban Domenica Caterina di Pietro ed ai suoi figli minorenni Canal Aleardo Sisto e Luigia Caterina fu Sante, come risulta dalla dichiarazione numero 1207 emessa il 2 maggio 1883, presso la Direzione generale del Debito pubblico.	850 —
Cons. 5 %	31732	Zarriello Mariantonia di Pietro, moglie di Cardillo Pasquale, domic. a Muro Lucano (Potenza) . . . . »	210 —
3,50 % (A)	22152	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Pianzano in Godega di Sant'Urbano (Treviso) . . . . . »	3,50
»	7161	Beneficio parrocchiale di San Leonardo di Moriago (Treviso) . »	17,50
Cons. 5 %	246364	Langella Teodolinda di Stanislao, moglie di Guglielmelli Francesco, domic. a Pisciotta (Salerno), vincolata . . . . »	600 —
»	468158 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Verdi Angelo fu Eliodoro . . . . » per la proprietà: Bianchi Selma e Rinaldo di Emilio-Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano.	1320 —
3,50 %	500566	Baracchini Ricciotti di Ottavio, domic. a Como . . . . . »	175 —

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1702)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiadenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4,50 %	12210	270 —	*Garboli* Olga di Abramo, moglie di Bianchi Marco, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Garboli* Abramo fu Luigi.	*Garbolo* Olga di Abramo, moglie di Bianchi Marco, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Garbolo* Abramo fu Luigi.
Cons. 5 %	152220	550 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	310526	55 —	Marotta *Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la p p della madre Caccavale Anastasia, ved. di Marotta Giovanni, fu Giovanni, dom a Nola (Caserta).	Marotta *Giovanni* fu Giovanni, minore ecc. come la precedente.
»	431547	315 —	Raffin Umberto fu Romano, dom. a Napoli.	Raffin Umberto fu Romano, *minore sotto la tutela di Cottone Beniamino*, dom a Napoli.
» Littorio	38348	2.270 —	Debarbieri Ida fu Luigi moglie di Bertagni Antonio, dom. a Castelnuovo di Carfagnana (Lucca); con usuf. vital. a Debarbieri *Rodolfo* fu Luigi, dom. a Venezia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Debarbieri *Emanuele-Rodolfo* fu Luigi, dom. a Venezia.
3,50 %	336391	35 —	Rapa Margherita di Giuseppe, moglie di Torello *Angelo* di Giuseppe, dom a Loano (Genova) vincolata.	Rapa Margherita di Giuseppe, moglie di Torello *Simone-Angelo* di Giuseppe, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	339226	80 —	Torello Catterina, Battistina ed Anna-Maria di *Angelo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Loano (Genova).	Torrello Catterina, Battistina ed Anna-Maria di *Simone-Angelo*, minori ecc. come contro
3,50 %	741013	105 —	Fustaino Grazia e Giuseppe fu *Giovanni-Stefano*, minori sotto la p. p. della madre Farinella Anna di Luciano, ved. di Fustaino *Giovanni-Stefano*, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Fustaino Grazia e Giuseppe fu *Stefano*, minori sotto la p. p. della madre Farinella Anna di Luciano, ved. di Fustaino *Stefano*, dom. come contro.
»	327611	70 —	Farina *Gregorio* fu Domenico, dom. a Genova	Farina *Antonio-Gregorio* fu Domenico, dom. a Genova.
Cons. 5 %	334831	680 —	Raineri Paola di Antonio, moglie di Montaldi *Francesco*, dom. a Porto Maurizio.	Raineri Paola di Antonio, moglie di Montaldi *Angelo-Enrico-Francesco*, dom. a Porto Maurizio.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1669)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 96.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 1° marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Rossi Guido di Gabriele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 50, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 7 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Gordone Andrea fu Pietro per conto di Trifirò Caterina di Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1677)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1933-XII, concernente il controllo sui prodotti e preparati nazionali da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1934-XII, all'art. 2, comma 2°, ove è detto: « Il Consiglio nazionale potrà anche *indicare* i richiedenti... », deve invece leggersi: « Il Consiglio nazionale potrà anche *invitare* i richiedenti... », come qui si rettifica.

(1851)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore nazionale per l'anno accademico 1934-35.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato con Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

È aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1934-35, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore del Regno, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 7000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà da non oltre quattro anni computati dalla data di scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia, o in chimica industriale ed i laureati dalla Scuola di geografia della Regia università di Roma; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di ingegneria possono concorrere anche i laureati in architettura; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze economiche e commerciali sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime nel Regio istituto superiore navale di Napoli.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. III), non più tardi del 28 marzo 1934-XII.

La domanda, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

7° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato, ma a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto pubblico interno;
b) Facoltà di lettere e filosofia: letteratura italiana;
c) Facoltà di medicina e chirurgia: batteriologia;
d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: analisi superiore;
e) Facoltà d'ingegneria: costruzioni aeronautiche;
f) Facoltà di agraria: bachicultura;
g) Facoltà di medicina veterinaria: zoocultura;
h) Facoltà di scienze economiche e commerciali: economia corporativa.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn 3 e 4 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto all'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1848)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero per l'anno accademico 1934-35.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato con Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

È aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1934-35, da conferirsi due per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, d'ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa sarà uguale a quello della borsa di perfezionamento preso un Istituto superiore del Regno e cioè L. 7000, aumentato di un supplemento che non potrà essere minore di L. 3000 e non potrà essere maggiore di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà da non oltre quattro anni computati dalla data di scadenza del concorso.

Alle borse di perfezionamento per la Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alle borse di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale, ed i laureati dalla Scuola di geografia della Regia università di Roma, alle borse di perfezionamento per la Facoltà d'ingegneria possono concorrere anche i laureati in architettura; alle borse di perfezionamento per la Facoltà di scienze economiche e commerciali sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime nel Regio istituto superiore navale di Napoli.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div. III), non più tardi del 28 marzo 1934-XII.

La domanda, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatto indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

7° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato, ma a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto romano;

b) Facoltà di lettere e filosofia: lingue e letterature neolatine;

c) Facoltà di medicina e chirurgia: radiologia medica;

d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: anatomia comparata;

e) Facoltà d'ingegneria: metallurgia;

f) Facoltà di agraria: industrie agrarie;

g) Facoltà di medicina veterinaria: igiene veterinaria;

h) Facoltà di scienze economiche e commerciali: merceologia.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale; quelli indicati ai nn. 3 e 4 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto all'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1849)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica.

Nel bando di concorso a 15 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale degli Istituti di prevenzione e di pena, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1934, sono incorse due inesattezze che si rettificano come segue:

All'art. 3, riga 16ª, in luogo delle parole « ...da rilasciarsi... », deve leggersi: « 2° - Certificato... ».

All'art. 6, n. 4, in luogo di « ... nozioni elementari di diritto *amministrativo*... », deve leggersi: « ... nozioni elementari di diritto *corporativo*... ».

(1852)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.